



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

N. 113 DEL 23/08/2023

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA DI EMERGENZA E URGENZA COMPRENSIVO DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA A MEZZO DI AMBULANZA DI TIPO "A" DOTATA DI BLS D E PBLSD CON OPERATORE ABILITATO A BORDO, AUTISTA SOCCORRITORE E MEDICO PER INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO A PRESIDIO DURANTE GLI EVENTI IN PROGRAMMA AL PALAZZO DEI CONGRESSI ED AL ROMA CONVENTION CENTER – “LA NUVOLE” PER IL BIENNIO 2021 – 2023”.
(CIG: 88976182A7).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. n. 123 del giorno 08/09/2021, EUR S.p.A. ha affidato all'operatore economico CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Municipi 8-11-12 di Roma, l'esecuzione del servizio su indicato mediante stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- in data 16/09/2021 EUR S.p.A. ha stipulato il relativo contratto con CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Municipi 8-11-12 di Roma (prot. EUR n. 2021002761);
- l'importo dell'Accordo Quadro stipulato con il suddetto operatore economico ammonta a complessivi € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), IVA esente.

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, con apposita relazione, ha rappresentato e dato atto che:

- allo stato attuale le somme rimanenti relative all'Accordo Quadro in oggetto ammontano ad € 4.262,50 (euro quattromiladuecentosessantadue/50);
- è aumentato considerevolmente il numero di congressi in programma sia presso il Palazzo dei Congressi sia presso il Roma Convention Center – la Nuvola; per tale ragione si rende necessario procedere con un aumento delle prestazioni entro il quinto dell'importo contrattuale anche in considerazione della circostanza, non certamente

secondaria, che quando si procedette con l'affidamento dei servizi in oggetto nell'anno 2021, l'emergenza pandemica da Covid-19 era ancora in atto e, di conseguenza, vi era ancora un numero molto ridotto di eventi congressuali e culturali, anche a causa delle misure restrittive approvate *medio tempore* dal legislatore e finalizzate principalmente a contenere la trasmissione del virus Covid-19;

- è terminata la fase emergenziale e quindi il numero degli eventi è aumentato e ritornato repentinamente a livelli pre-pandemici con conseguente aumento delle prestazioni relative al contratto in oggetto che, comunque, EUR S.p.A. deve assicurare in favore del personale partecipante ad ogni evento congressuale;
- inoltre, trattandosi delle medesime prestazioni originariamente previste nel contratto stipulato tra le parti in data 16/09/2021, non viene alterata la natura generale del contratto poiché non si richiedono all'operatore economico affidatario del servizio diverse ed ulteriori prestazioni rispetto a quelle contrattualmente previste;
- come sopra esposto la modifica non altera la natura generale del contratto e che la necessità di modifica del contratto in essere è certamente causata da circostanze impreviste e imprevedibili, quali appunto il repentino aumento degli eventi congressuali in programma presso le strutture di proprietà della Società, fattore non certo prevedibile quando si procedette con la stima e con l'affidamento dei servizi in oggetto nell'anno 2021 poiché si poteva prevedere quando sarebbe ripartito il mercato congressuale nonché quando sarebbe cessato lo stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19;

Visti:

- l'art. 106 co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce chiaramente che *"La stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;
- l'art. 22, co. 4 del D.M. n. 49/2018 il quale stabilisce chiaramente che *"Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, co. 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni"*.



Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

Visti gli atti richiamati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, tra i quali rientra anche la relazione del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, l'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Ing. Angela Maria Cossellu

DETERMINA

- di procedere, mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione, ad un aumento delle prestazioni entro il quinto dell'importo del contratto (pari ad **€ 130.000,00**) per un importo pari ad **€ 26.000,00** (euro ventiseimila/00), IVA esente. L'ulteriore importo sopra indicato sarà destinato allo svolgimento dei medesimi servizi di cui all'appalto in intestazione.
- di autorizzare per l'effetto la spesa di 26.000 (ventiseimila) IVA esente.

Roma

EUR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Firmato digitalmente da: Angela
Maria Cossellu
Data: 23/08/2023 11:51:55

